



CORTE SPORTIVA DI APPELLO
Comunicato Ufficiale n.14 del 27 marzo 2023

Riunione del 17 marzo 2023

Presidente Avv. Claudio Cutrera
Componenti: Avv. Giulia Mennuni
 Avv. Francesca Romana Pettinelli

CSA 13/22-23 - reclamo della A.S.D. S.S. Pallavolo Spilamberto avverso la decisione del Giudice Sportivo Regionale C.R. FIPAV EMILIA ROMAGNA Marco Zucchi – CU n. 19 del 09/03/2023.

Con C.U. n.19 del 09/03/2023 il Giudice Sportivo Regionale C.R. Fipav Emilia Romagna, in sede di omologa delle gare disputate così statuiva: “omologare la gara DFC 2288 del 03/03/2023 I.G.C. PALLAVOLO SPILAMBERTO MO – PROGRESSO VTB PROGETECH BO con il punteggio di 0-3 (0/25 – 0/25 – 0/25); di multare la Società I.G.C. PALLAVOLO SPILAMBERTO MO di Euro 50,00 (eurocinquanta/00)”.

Il Giudice Sportivo Regionale rilevava che la Società PALLAVOLO SPILAMBERTO pur presentando un Camp3 con 12 atlete+2 libero (di cui uno iscritto a penna ma non presentatosi al riconoscimento), aveva in effetti schierato in campo un numero di atlete (12 atlete + 1 libero), presenti e partecipanti alla gara, non consentito dai Regolamenti Federali.

Tale circostanza era desumibile dalla sezione “Nota Osservazioni” del relativo referto di gara e si poneva in contrasto con il punto 3.10 della Circolare d’Indizione dei Campionati Regionali di serie C e D Maschili e Femminili 2022/2023 parte 1 e comportava, quindi, secondo il Giudice Sportivo Regionale, la irregolarità di fatto dell’incontro.

Avverso tale provvedimento la A.S.D. S.S. PALLAVOLO SPILAMBERTO presentava reclamo innanzi a questa Corte Sportiva contestando la decisione del Giudice Sportivo nella parte in cui aveva comminato la perdita della gara rilevando che: 1) secondo il punto 3.10 della circolare di indizione dei Campionati Regionali di Serie C e D Maschili e Femminili 2022/2023 parte 1, l’utilizzo del 2° libero è consentito se rispetta il numero indicato nella relativa tabella degli atleti/e che “dovranno essere presenti” 2) al momento del riconoscimento entrambe le condizioni non erano rispettate e la gara non doveva quindi iniziare, se non sanata oppure in deroga; 3) l’arbitro aveva autorizzato l’inizio della partita e, in questo modo, aveva reso valida la gara in deroga rispetto a quanto previsto al punto 3.10 della circolare di indizione dei Campionati Regionali; 4) che la fattispecie non era disciplinata ma la decisione del Giudice non teneva comunque conto



delle disposizioni che permettono alla squadra di giocare se uno dei due Liberi diventi inabile a giocare; 5) che l'assenza di un giocatore è sicuramente uno svantaggio per la squadra.

Chiedeva quindi la modifica del provvedimento del primo Giudice e l'omologa della gara che, la A.S.D. S.S. PALLAVOLO SPILAMBERTO aveva vinto sul campo con il punteggio di 3 – 0 contro la PROGRESSO VTB PROGETECH.

Instaurato il procedimento, venivano ascoltati il Vice Presidente, Sig. Marco Benedetti, ed il Dirigente Sig. Lorenzo Barbieri, i quali insistevano nel reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa Corte rileva che l'art. 3.10 della circolare di indizione dei Campionati Regionali di Serie C e D Maschili e Femminili 2022/2023, statuisce le modalità di utilizzo del 2° libero e le regole corrispondenti.

In particolare tale disposizione prevede che “ogni squadra potrà iscrivere a referto 14 atleti/e. Se una squadra ha più di 12 atleti/e iscritti a referto, due di questi dovranno svolgere la funzione di Libero (es. consentiti: 12 atleti + 2 Libero; 11 atleti + 2 Libero)”.

L'iscrizione a referto viene quindi disciplinata secondo una tabella analitica indicando il numero di atlete/i che devono essere presenti.

Orbene è documentalmente dimostrato e non confutato dalla reclamante, che sul modello CAMP 3 risultano iscritti 12 atleti + 2 Liberi (di cui uno scritto a penna).

Anche sulla base delle dichiarazioni rese in occasione della riunione è emerso che uno dei due Liberi non si è presentato alla gara “per impossibilità oggettiva”, con ciò quindi rendendo la formazione presente nella misura di 12 atleti + 1 Libero.

Orbene questo schieramento, come precisato nella circolare di indizione campionati al punto 3.10 non è ammissibile.

Né si può confutare la decisione dell'arbitro di far disputare la gara, poiché il Libero, inizialmente non presentatosi, ben avrebbe potuto sopraggiungere nel corso della partita, così sanando e regolarizzando quanto indicato nel mod. CAMP 3.

Ciò non è poi avvenuto e tale circostanza, iscritta a referto, ha determinato quindi il provvedimento del Giudice Sportivo.

Entrando tuttavia nel merito della sanzione questa Corte rileva che la inflitta perdita della gara, nel caso particolare che ci occupa, assume un carattere estremamente penalizzante e non proporzionato alla fattispecie in esame, dove, in base alle specifiche modalità di svolgimento dei fatti, appare di tutta evidenza una irregolarità formale più che sostanziale, che non ha inciso sul regolare svolgimento della gara.

Per quanto sopra premesso questa Corte (pur rilevando la necessità del rispetto da parte degli atleti degli impegni assunti per la corretta partecipazione alle partite) ritiene di



dover procedere alla riforma parziale della decisione del primo Giudice, omologando la gara con il risultato conseguito sul campo e confermando la sanzione pecuniaria inflitta.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, fermo il resto, dispone di riformare parzialmente la decisione del Giudice Sportivo Regionale C.R. FIPAV EMILIA ROMAGNA di cui al CU n. 19 del 09/03/2023, omologando la gara tra PALLAVOLO SPILAMBERTO MO – PROGRESSO VTB PROGETECH BO con il risultato conseguito sul campo e confermando la sanzione pecuniaria inflitta di Euro 50,00 (eurocinquanta/00) già comminata alla società reclamante.

F.to Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 27 Marzo 2023